

Corte Conti, Sez. Giurisd. Marche, 02.12.2014, n. 126

Materia: Irripetibilità ratei pensione percepiti buona fede

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER LE MARCHE

nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Giuseppe De Rosa ha pronunciato, nella pubblica udienza del 27 novembre 2014 con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Tania Carbonari, la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21706/PM del Registro di Segreteria, presentato il 16 aprile 2014 dal Sig. I. A., nato a OMISSIS ed elettivamente domiciliato ad Ancona in via Matteotti n. 110 presso lo Studio dell'Avvocato Marta Mangeli dal quale è rappresentato e difeso.

Nei confronti:

- dell'INPS gestione ex INPDAP, avverso le note provvedimento prot. n. 34780/NOV del 12 aprile 2010 e prot. n. 16173128DEB/NOV del 7 maggio 2010 dell'INPDAP, Sede di Ancona;
- del Ministero della Difesa, avverso il decreto n. 927/1/M del 27 ottobre 2009.

UDITI, nell'udienza del giorno 27 novembre 2014, l'Avvocato Teresa Cursio su delega dell'Avvocato Marta Mangeli per il ricorrente e l'Avvocato Salvatore Menditto su delega degli Avvocati Salvatore Carolla e Roberto Annovazzi per l'INPS; non comparso il Ministero della Difesa.

VISTI gli altri atti e documenti tutti di causa.

FATTO

Con il ricorso all'esame il ricorrente - già sottufficiale della Marina Militare, collocato nella riserva a domanda il 1° settembre 1997 - impugnava:

- le note provvedimento prot. n. 34780/NOV del 12 aprile 2010 e prot. n. 16173128DEB/NOV del 7 maggio 2010 della Sede di Ancona dell'INPDAP, disponenti:
 - (*nota prot. 34780/NOV*): il recupero d'un indebito pensionistico quantificato in euro **8.038,11** relativamente al periodo dal 1° settembre 1997 al 30 aprile 2010,

conseguente all'applicazione del decreto di pensione definitiva n. 927/1/M del 12 ottobre 2009 del Ministero della Difesa; si comunicava l'applicazione, inoltre, in via cautelativa della trattenuta mensile di euro 113,21 asserita pari a 1/5 della pensione, a decorrere dalla rata del mese di maggio 2010;

- (*nota prot. 16173128DEB/NOV*): la rifusione in unica soluzione della precitata somma di euro 8.038,11 entro la data del 30 giugno 2010;

- il precitato decreto di pensione definitiva n. 927/1/M del 12 ottobre 2009 del Ministero della Difesa.

Nella sede giurisdizionale la parte ricorrente rivendicava ovvero censurava quanto segue:

- la violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per omessa motivazione di circostanze di rilievo e omessa indicazione dei motivi determinanti la diversa quantificazione del trattamento pensionistico definitivo rispetto a quello provvisorio; in proposito si sosteneva praticamente impossibile - nell'ambito dei fogli di calcolo allegati dal Ministero della Difesa e dall'INPDAP - decriptare e/o comprendere quali voci avessero influito sulla diversa quantificazione delle somme; meramente affermandosi, nei provvedimenti di recupero dell'INPDAP, che l'indebito scaturiva dal conguaglio tra il trattamento pensionistico definitivo e quello provvisorio; al riguardo si chiedeva al Giudice di svolgere attività istruttoria al fine del decidere;

- la violazione dell'articolo 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'articolo 2 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per l'eccessiva durata del procedimento avente ad oggetto la determinazione del trattamento pensionistico definitivo e per violazione del principio del legittimo affidamento del percipiente; in proposito, richiamava il principio di tendenziale immutabilità della pensione della pensione definitiva, si affermava che la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte dei conti escludevano la ripetizione dell'indebito in presenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta (*rif.: Corte cost. n. 431 del 1993, n. 240 del 1994 e n. 166 del 1996; Corte dei conti, SS.RR. n. 7/2007/QM del 7 agosto 2007 e n. 2/2002/QM del 2 luglio 2012*); nel caso si sosteneva che l'erogazione del trattamento provvisorio era perdurata complessivamente per quasi tredici anni, non risultando adottati elementi indicativi di un concorso del pensionato nell'errore dell'Amministrazione; tanto deponente per la sussistenza dell'affidamento del pensionato e, dunque, per la definitività del trattamento;

- il passaggio del tempo, inoltre, aveva pressoché annullato la percezione del carattere provvisorio del trattamento pensionistico inizialmente liquidato; le somme asserite indebitamente percepite venivano destinate ai bisogni fondamentali del ricorrente e della sua famiglia;

- l'affidamento oggettivo e, quindi, il convincimento del pensionato concernente la legittimità del trattamento provvisorio scaturiva dalla presumibile attendibile coerenza della liquidazione con la documentazione prodotta ovvero in possesso dell'Amministrazione; tanto più che:

- nessun obbligo di verifica gravava sul pensionato risultando, inoltre, l'Amministrazione tenuta a dimostrare l'insussistenza della buona fede del medesimo; il Ministero della Difesa, poi, non aveva mai fornito al ricorrente dettagliati elementi di ricostruzione dell'importo relativo al trattamento provvisorio;

- nessun evidente elemento di inesattezza del trattamento provvisorio - da imporre l'obbligo del pensionato di segnalare l'erroneità di quanto illegittimamente percepito - era emerso nel corso dei tredici anni occorsi alla P.A. al fine di addivenire alla liquidazione della pensione definitiva; a sostegno si affermava che il *quantum* non spettante ammontava a circa 50,00 euro mensili;

- prescritta si manifestava l'azione di ripetizione dell'indebito ex articolo 2033 del codice civile, sino alla mensilità di aprile 2000.

Contestualmente al ricorso si formulava istanza di concessione della tutela cautelare, sostenendosi integrato il *fumus boni iuris* nell'evidente fondatezza del ricorso nonché sussistente il *periculum in mora* nelle circostanze comunque allegare e comprovate in atti (*situazione reddituale del ricorrente e della moglie; onere per mutuo per l'acquisto della casa; grave condizione di salute del figlio ventottenne*).

Nel gravame si concludeva:

- per la sospensione dell'efficacia, in via cautelare, dei provvedimenti impugnati;

- in via principale e nel merito, per la dichiarazione dell'irripetibilità dell'indebito e per la condanna dell'Istituto previdenziale alla restituzione delle somme trattenute a decorrere dal mese di giugno 2010, maggiorate di interessi legali dalla data delle singole trattenute fino al soddisfo;

- in via subordinata, per la dichiarazione della prescrizione del diritto dell'INPS (*succeduto all'INPDAP nel rapporto*) al recupero dei ratei decorrenti dal settembre 1997 all'aprile 2000;

- in via ulteriormente subordinata, per la dichiarazione del diritto alla rateazione del recupero nella massima misura possibile sulla somma ancora da restituire.

Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di lite.

Con memoria depositata il 5 maggio 2014 si costituiva l'INPS nel giudizio, previamente precisando che:

- con nota prot. 8871 del 13 maggio 1998, della Direzione di Commissariato M.M., veniva conferita al ricorrente la pensione provvisoria di lire 43.215.600= (*pari a euro 22.318,99*) a decorrere dal 1° luglio 1998;

- con decreto n. 927/1/M del 12 ottobre 2009, il Ministero della Difesa liquidava la pensione definitiva nell'importo di euro **21.775,34** con decorrenza dal 1° settembre 1997;

- con nota prot. 10581 del 2 marzo 2010, la Direzione di Commissariato M.M. comunicava gli emolumenti corrisposti al pensionato dalla stessa Marina Militare a titolo di acconto dal 31 agosto 1997 al 30 giugno 1998, pari a complessivi euro 19.219,17;

- l'Istituto previdenziale, per il mese di maggio 2010, eseguiva il conguaglio tra la pensione dovuta dalla decorrenza prevista dal decreto n. 927/1/M del 12 ottobre 2009 e il trattamento provvisorio erogato con decorrenza 1° luglio 1998 in base alla nota prot. 8871 del 13 maggio 1998, portando in diminuzione gli importi corrisposti dalla Marina Militare a titolo di acconti;

- dalla conseguente lavorazione applicativa scaturiva il debito di euro 8.038,11, partecipato al pensionato; detto importo veniva ricalcolato in base alle ritenute operate sulla pensione al 31 gennaio 2013 in residui euro 4.302,22, procedendosi quindi al relativo recupero a valere sulla pensione con rate mensili di euro 153,65 dal febbraio 2013 al maggio 2015 (*rif.: nota INPS del 28 dicembre 2012*).

Tanto premesso, l'INPS eccepiva ovvero argomentava che:

- l'Istituto aveva operato come ordinatore secondario di spesa, ai sensi del d.P.R. n. 138 del 19 aprile 1986; il "*quantum*" e il diritto pensionistico veniva determinato dall'Amministratore di appartenenza;

- il recupero si configurava pienamente legittimo in quanto intrapreso ai sensi dell'articolo 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza della Corte dei conti (*rif.: sentenza n. 2/2012/QM*);

- la tutela invocata col ricorso si sarebbe potuta accordare solo nell'ipotesi disciplinata e prevista dall'articolo 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973, vale a dire di revoca o modifica di un provvedimento definitivo;

- infondata si manifestava l'eccezionale prescrizione, posto che l'indebito derivava dal conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva; pertanto, il fatto costitutivo del credito risiedeva nel provvedimento determinante l'importo della pensione definitiva (*il decreto n. 927/1/M del 12 ottobre 2009 del Ministero della Difesa*) nonché nella successiva comunicazione degli emolumenti corrisposti nel periodo dal 31 agosto 1997 al 30 giugno 1998 da parte della Marina Militare (*rif.: nota prot. 10581 del 2 marzo 2010*); al riguardo si sosteneva certamente non decorso il termine di prescrizione decennale;
- non sussisteva il requisito del *fumus boni juris* conduceva al necessario rigetto dell'istanza cautelare; inoltre, si affermava non integrato neanche il *periculum in mora* tenuto conto dell'importo residuante a seguito della ritenuta cautelare e d'una preesistente cessione del quinto;
- l'indebito derivava dall'operato del Ministero della Difesa, in quanto sia la pensione provvisoria sia quella definitiva venivano liquidate dal medesimo.

La memoria dell'INPS concludeva:

- in rito, per l'autorizzazione alla chiamata in causa del Ministero della Difesa;
- in via principale, per il rigetto di tutte le domande del ricorrente, ivi compresa l'istanza cautelare;
- in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, per la condanna del Ministero della Difesa a rifondere direttamente all'Istituto medesimo l'importo corrispondente al trattamento indebitamente riconosciuto al pensionato.

Con memoria depositata il 12 maggio 2014 si costituiva l'Amministrazione della Difesa, precisando quanto segue:

- di aver avuto tempi ristrettissimi per predisporre la propria memoria difensiva; al riguardo si domandava di *“tenere conto della presente costituzione in giudizio ancorché fuori termine ovvero fissare una nuova udienza camerale al fine di consentire a questa Direzione generale di versare tempestivamente in giudizio le proprie argomentazioni difensive”*;
- d'aver liquidato il trattamento definitivo del ricorrente con decreto ministeriale n. 927/1/M del 12 ottobre 2009;
- l'indebito doveva sostanzialmente attribuirsi a mero errore di calcolo del trattamento provvisorio, computato sulla base di una anzianità di servizio di anni 34 tutta posta in c.d. “quota A” (*per una conseguente aliquota del 75,50%*) anziché, come svolto nel decreto definitivo, di anni 28 (*alla data del 31 ottobre 1992*) in “quota A” (*per una aliquota del 62%*), di anni 3 (*dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994*) in “quota B” (*per una aliquota*

del 6,750%) e altri anni 3 (dal 1° gennaio 1995 al 31 agosto 1997, siccome arrotondati) in quota "B" (per una aliquota del 13,500%); il tutto per un trattamento di pensione definitiva pari a euro 21.775,34 in luogo di quello provvisorio erogato in misura di euro 22.318,99.

Quanto al merito del gravame, nella memoria dell'Amministrazione si eccepiva ovvero si argomentava che:

- il recupero si manifestava doveroso ai sensi degli articoli 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, 406 del regio decreto n. 827 del 1924 (*Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato*) e 2033 del codice civile;
- nel caso di specie, vertendosi in tema di conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo di pensione, non potevano applicarsi la tutela prevista in favore del pensionato dagli articoli 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092 del 1973 (*rif.: Corte dei conti, Sezioni Riunite n. 7/2011/QM del 26 maggio 2011*); salva la tutela della posizione del pensionato stesso riconosciuta dalla sentenza n. 2/2012/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti;
- considerata la giuridica differenza tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo, nessuna rilevanza poteva attribuirsi al richiamo della buona fede del percepente pur se collegata alla durata del periodo di provvisorietà, non decadendo l'Amministrazione dal potere di adozione dell'atto conclusivo del procedimento;
- i principi dell'affidamento e della buona fede non potevano avere primazia rispetto alle previsioni legislative esplicite trattandosi, nel caso di recupero di emolumenti non dovuti, di indebito arricchimento a danno della collettività;
- con la corretta definizione del trattamento del ricorrente, si era evitata un'indebita erogazione a carico del sistema pensionistico, a salvaguardia dell'equilibrio finanziario del sistema stesso; configurandosi necessari i conguagli tra le partite a debito e a credito ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio finanziario programmato sulla base delle norme vigenti;
- in ragione del carattere di provvisorietà del trattamento originariamente attribuito, non poteva essere disceso alcun legittimo affidamento sull'esattezza della somma percepita, tanto più data la modesta consistenza della stessa (*rif.: Corte dei conti, Sezione Puglia n. 25 del 9 gennaio 2014, a mente della quale: "... la liquidazione definitiva della pensione ha comportato modifiche, per quanto peggiorative, ma pur sempre di modesta entità, tali da non provocare sostanziali apprezzabili mutamenti dell'ammontare del trattamento erogato e nel tenore di vita assunto dal pensionato sulla base di quel trattamento"*);

- la comunicazione di debito dell'anno 2010 dell'Istituto previdenziale "copriva" tutto il periodo della richiesta prescrizione decennale;

- difettava la giurisdizione della Corte dei conti in materia di azione di rivalsa, nei limiti eventualmente proposta dall'Istituto previdenziale nei confronti dell'Amministrazione, trattandosi di pretesa afferente a obbligazioni di carattere finanziario regolanti il rapporto di provvista tra l'ordinatore primario e quello secondario, come tale devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario (*rif.: Corte dei conti, Sezione Toscana, n. 125 del 2013 e n. 187 del 2011; Sezione Lombardia n. 305 del 2012 e Sezione Lazio n. 1699 del 2011*); privo di rilievo giuridico inoltre configurandosi il richiamo all'articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 538 del 1986, in quanto non applicabile al caso di specie;

- nella denegata ipotesi di affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, si domandava la dichiarazione d'inammissibilità della domanda dell'INPS in quanto non notificata ovvero perché carente d'interesse ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 183 del 2011 di modifica dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 335 del 1995 (*prevedente: "al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato" a favore della gestione separata in parola, apporto "erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio"*); sul punto si sosteneva oggi evidente che lo Stato si faceva in ogni caso carico di un complessivo ripiano trimestrale dello squilibrio in argomento, secondo l'effettiva esigenza finanziaria via via verificata in modo unitario e complessivo; sostenendosi pertanto evidente che in tale contesto la unitaria gestione finanziaria Stato/INPS della C.T.P.S. (*Cassa trattamento pensioni Stato*) il sistema non ammetteva azioni di credito/debito tra INPS e Stato riguardanti un singolo rapporto pensionistico trasferito ex articolo 2 della legge n. 335 del 1995 e conseguenti attuazioni (*"tra l'altro con antieconomico dispendio di attività amministrativa e giudiziaria"*); in tal senso si affermavano non trovare più alcun fondamento le singole, specifiche e separate azioni giurisdizionali di rifusione contro lo Stato da parte dell'Ente previdenziale soccombente a fronte del recupero delle maggiori somme sborsate, gravando l'intera gestione in atti direttamente o indirettamente sullo Stato stesso, così come i relativi oneri in via unitaria e "a saldo" (*rif.: Corte dei conti, Sezione Toscana n. 38 del 2014; Sezione Puglia n. 1483 del 2013; Sezione Sardegna n. 11 del 2014 e n. 275 del 2013; Friuli Venezia Giulia n. 37 e n. 43 del 2013; Sezione Abruzzo n. 412, n. 385, 386 e n. 342 del 2012*);

- l'istanza cautelare si prospettava *prima facie* inammissibile per insussistenza dei requisiti di legge, non configurandosi la domanda fondata su *fumus boni iuris* e non sussistendo il *periculum in mora* in ragione dell'entità delle singole ritenute disposte dall'Istituto previdenziale.

La memoria dell'Amministrazione concludeva per il rigetto delle domande proposte dal ricorrente e, in subordine, nel caso di accoglimento del ricorso, per la dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice adito in materia di azione di rivalsa ovvero per la dichiarazione dell'inammissibilità dell'azione stessa.

A seguito della camera di consiglio del 13 maggio 2014 veniva accolta l'istanza di sospensione dei gravati atti con ordinanza n. 31 del 14 maggio 2014; contestualmente l'udienza di trattazione della causa veniva fissata in data 27 novembre 2014.

Nell'udienza del 27 novembre 2014 i rappresentanti delle parti si riportavano alle relative difese e conclusioni già versate in atti.

DIRITTO

1. La questione all'esame ha a oggetto la richiesta dell'Istituto previdenziale - opposta col ricorso proposto innanzi a questo Giudice - di restituzione di somme illegittimamente attribuite al pensionato a valere sul trattamento provvisorio di pensione (*liquidato a far data 1° settembre 1997*), evidenziatesi in sede di emanazione del provvedimento definitivo di pensione (*rif.: decreto n. 927/1/M del 12 ottobre 2009 del Ministero della Difesa*).

Per quanto chiarito dall'Amministrazione precitata - in sede di costituzione nel giudizio - l'indebito sostanzialmente si ricollegava a "*mero errore*" di calcolo del trattamento provvisorio, computato sulla base d'una anzianità di servizio di anni 34 tutta posta in c.d. "quota A" (*per una conseguente aliquota del 75,50%*) anziché, come svolto nel decreto definitivo, di anni 28 (*alla data del 31 ottobre 1992*) in "quota A" (*per una aliquota del 62%*), di anni 3 (*dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994*) in "quota B" (*per una aliquota del 6,750%*) e ulteriori anni 3 (*dal 1° gennaio 1995 al 31 agosto 1997, siccome arrotondati, quale "collocamento in congedo"*) in quota "B" (*per una aliquota del 13,500%*); in sostanza il trattamento provvisorio veniva liquidato in misura pari a euro 22.318,99 in luogo di euro 21.775,34 siccome determinato in sede di pensione definitiva.

Viene quindi in rilievo che l'oggetto della domanda formulata dal pensionato riguarda un indebito pensionistico - dell'ammontare di euro 8.038,11 determinatosi nel periodo dal 1° settembre 1997 al 30 aprile 2010 - derivante dall'attribuzione d'un erroneo trattamento provvisorio; fattispecie segnatamente riguardata da un

innovativo orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti concernente l'articolo 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (*prevedente il recupero dell'indebito formatosi in sede di erogazione del trattamento pensionistico provvisorio*) in base al quale, in assenza di dolo del pensionato, il diritto-dovere dell'Istituto previdenziale di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio - anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l'adozione di provvedimenti pensionistici - può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatosi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè sulla base della plausibile convinzione, da parte del pensionato stesso, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità (*rif.: Corte dei conti, Sezioni Riunite n. 2/2012/QM del 2 luglio 2012*).

2. Tanto premesso, deve essere innanzitutto esaminata la questione in tema di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, atteso che la pretesa del recupero dell'indebito - azionata nella sede amministrativa dall'Istituto previdenziale - si è sostenuta essere intervenuta una volta decorso il termine prescrizionale decennale.

La doglianza della parte ricorrente è fondata, considerato che l'erogazione del trattamento pensionistico illegittimamente attribuito risulta aver avuto decorrenza dal 1° settembre 1997, mentre la richiesta integrante la costituzione in mora del debitore veniva attuata dall'Istituto previdenziale con la nota provvedimento prot. n. 34780/NOV del 12 aprile 2010; ne consegue che deve essere dichiarato prescritto il diritto di credito dell'INPS concernente i ratei pensionistici non spettanti corrisposti al pensionato in data antecedente il decennio precedente la comunicazione, della precitata nota provvedimento del 12 aprile 2010, al pensionato stesso.

Non fondata appalesandosi la tesi dell'Istituto resistente - secondo il quale in mancanza dell'emanazione del provvedimento di pensione definitiva non sarebbe potuto decorrere periodo prescrizionale alcuno - non potendo ricollegarsi agli indugi (*rectius: inadempimento*) dell'Amministrazione stessa il consolidarsi, in termini sostanziali, di effetti giuridici favorevoli alla stessa (*cfr. altresì Corte dei conti, SS.RR. n. 12/2002/QM*).

3. Con riferimento, quindi, alle somme di cui al credito che residua dalla dichiarazione di prescrizione statuita al capo che precede - i cui eventuali conteggi vanno devoluti all'Istituto previdenziale (*cfr. peraltro infra, la pronuncia relativa alla irripetibilità dei ratei pensionistici non spettanti al ricorrente*) - la decisione che di seguito si rende deve necessariamente verificare, in ossequio ai principi recepiti nella precitata sentenza n. 2/QM/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, la sussistenza o meno d'una

situazione di “*legittimo affidamento*” del pensionato in ordine alla spettanza del trattamento provvisoriamente conseguito che, pur non parametrabile sul criterio della “*buona fede*”, non comporta tuttavia la piena equiparazione - sotto il profilo dell’elemento soggettivo necessario al fine della dichiarazione d’irripetibilità degli indebiti - del soggetto fruente un trattamento provvisorio (*tenuto a non violare dolosamente un sostanziale dovere di correttezza*) con quello in godimento d’un trattamento definitivo (*tenuto a non violare dolosamente specifici obblighi imposti dalla legge*).

Orbene, nel caso di che trattasi, sulla base degli atti acquisiti al fascicolo processuale, ritiene questo Giudice che il pensionato non aveva elementi per rendersi conto dell’errore nel quale era incorsa l’Amministrazione della Difesa, considerati:

- la mancata evidenziazione delle modalità di determinazione del trattamento provvisorio nell’ambito sia della nota prot. n. 8871 del 13 maggio 1998, sia nell’allegata scheda, della Direzione dei Commissariato della Marina Militare;
- l’entità del tutto modesta dell’erogazione delle somme non spettanti (*comportanti un indebito di euro 8.038,11 relativamente al periodo dal 1° settembre 1997 al 30 aprile 2010*), vale a dire non in grado di “allarmare” il pensionato con riferimento alla non spettanza di quanto illegittimamente corrispostigli; sul punto non potendosi condividere l’opposta affermazione resa in altra pronuncia giurisdizionale (*rif.: Corte dei conti, Sezione Puglia n. 25 del 9 gennaio 2014 espressamente richiamata nella memoria di costituzione del Ministero della Difesa*).

Inoltre, deve constatarsi che il ricorrente percepiva i predetti ratei non spettanti dall’anno 1997 all’anno 2010 - vale a dire per tredici anni - dal qual fatto non può che discendere l’illegittimità del recupero delle somme attivato dall’Istituto previdenziale a valere sulla relativa partita pensionistica.

Fondata si palesa pertanto la domanda introduttiva del giudizio e, conseguentemente, il ricorso deve essere accolto con la dichiarazione l’irripetibilità dell’indebito all’esame e la condanna dell’INPS alla restituzione al pensionato degli importi già trattenuti (*per la gran parte della totalità dell’importo*) sul predetto titolo.

4. Sulle somme da restituire, in quanto comunque relative a un indebito, non spettano al ricorrente i benefici accessori di cui all’articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile (*giurisprudenza costante di questa Sezione giurisdizionale regionale*).

5 Ammissibile e fondata si configura inoltre la domanda proposta dall’INPS, in ipotesi di sua soccombenza nel giudizio pensionistico, nei confronti del Ministero della Difesa.

Tanto deve affermarsi considerato che, a mente della giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale:

- la domanda dall'INPS formulata in termini di garanzia propria, nell'ipotesi di sua soccombenza nel giudizio, trova giustificazione nella constatazione che le indebite erogazioni risultano essersi protratte, per l'effetto dell'erogazione del trattamento provvisorio, sino alla liquidazione della pensione definitiva (*cfr., ancorché su fattispecie parzialmente diversa, Corte dei conti, Sezione Marche, ordinanze n. 9 del 15 settembre 2014 e n. 4 del 31 gennaio 2014*);
- la domanda di garanzia formulata dall'Istituto previdenziale ha trovato fondamento nella sottostante obbligazione di natura pensionistica (*cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione Marche, sentenza n. 66 del 29 marzo 2010 e le ordinanze n. 32 del 12 maggio 2010 e n. 44 del 26 ottobre 2012*) legittimante, del resto, il sindacato di questa Corte dei conti sulla stessa (*e, pertanto, non un'azione risarcitoria devoluta alla cognizione del Giudice ordinario; cfr. sul punto Corte dei conti, Sezione Marche sentenza n. 35 del 30 giugno 2014*);
- eventuali problematiche relative alla sussistenza o meno di capitoli di spesa ovvero eventuali profili di economicità dell'azione amministrativa si manifestano del tutto recessivi rispetto alla tutela dei diritti; nel caso di specie, quello dell'INPS di ottenere la restituzione delle somme da questo Giudice dichiarate irripetibili; sotto detto ultimo profilo, in particolare, non condividendo questo Giudicante l'orientamento assunto da alcune Sezioni territoriali - segnatamente riferito all'articolo 2, comma 5, della legge n. 183 del 2012 (*inserente nell'articolo 2, comma 3, della legge n. 335 del 1995 la seguente previsione: "... al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato" a favore della gestione separata in argomento che viene "erogato su base trimestrale su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario"*) - orientamento giurisprudenziale, qui si chiarisce, inibente l'ammissibilità delle domande in garanzia in argomento; tanto deve affermarsi considerato che le somme in parola, poiché sostanzianti indebiti pensionistici, non possono ritenersi legittimamente finanziate - per tutti conseguenti effetti - con i fondi destinanti alla copertura della spesa pensionistica; permanendo dunque la diversità sostanziale giustificante - al di là delle previste modalità di finanziamento della spesa previdenziale - l'imputazione di diritti (*e doveri*), pertanto azionabili nella sede giurisdizionale, in capo ai soggetti preposti alla liquidazione e all'erogazione dei trattamenti pensionistici; tanto deve dunque avvalorarsi, tenuto altresì

conto che la tesi qui opposta condurrebbe a una sostanziale deresponsabilizzazione della fattispecie, quantunque oggettivamente antiggiuridica nonché produttiva di conseguenze patrimoniali negative per l'Erario.

Previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda formulata dall'Istituto previdenziale nei confronti del Ministero della Difesa, detto Dicastero va conseguentemente condannato alla rifusione, in favore dell'INPS, delle somme dichiarate irripetibili (**euro 8.038,11**).

Dette somme andranno maggiorate per interessi e rivalutazione monetaria, tenuto conto del parziale recupero già effettuato nei confronti del ricorrente (*dalla rata di giugno 2013*), in proposito esclusivamente rilevando il pregiudizio dall'Istituto previdenziale patito per l'effetto dell'irripetibilità dell'indebita dichiarata con la presente sentenza.

Sulle predette somme spettano all'INPS gli interessi e la rivalutazione monetaria con riferimento alla tempistica di recupero dall'Istituto medesimo attuata nei confronti del ricorrente, in proposito rilevando esclusivamente il pregiudizio dall'Istituto previdenziale patito con l'accertamento giurisdizionale d'irripetibilità delle somme stesse.

6. Si liquidano in via forfetaria le spese del giudizio per diritti e onorari in complessivi euro 950,00 (*novacentocinquanta/00*), oltre a CAP e IVA come di seguito precisato, comprensive della fase cautelare, da porsi esclusivamente a carico del Ministero della Difesa con il seguente riparto:

- euro 800,00 (*ottocento/00*), oltre a CAP e IVA, in favore della parte ricorrente;
- euro 150,00 (*centocinquanta/00*) in favore dell'INPS.

7. Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche con sede ad Ancona, in sede monocratica, definitivamente pronunciando nel merito - nei sensi di cui in motivazione - sul ricorso iscritto al n. 21706/PM del Registro di Segreteria proposto dal Sig. I. A.:

- dichiara prescritto il credito vantato dall'Istituto previdenziale relativamente alla quota parte dell'indebita pensionistico, di che trattasi, antecedente al decennio precedente alla data di comunicazione al pensionato della nota provvedimento n. 34780/NOV del 12 aprile 2010;
- per la restante quota parte dichiara, in favore del ricorrente, l'irripetibilità delle somme a oggetto delle note-provvedimento n. 34780/NOV del 12 aprile 2010 e prot. n.

16173128DEB/NOV del 7 maggio 2010 dell'INPDAP di Ancona, nonché il diritto del medesimo alla restituzione delle somme sul predetto titolo dall'Istituto previdenziale recuperate.

Il Ministero della Difesa è condannato, nei termini di cui in motivazione:

- alla rifusione, in favore dell'INPS, delle somme concernenti l'intero indebito in argomento, maggiorate di interessi e rivalutazione; somme da determinarsi in esecuzione della presente decisione;
- al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre a CAP e IVA, in favore della parte ricorrente ed euro 150,00 (*centocinquanta/00*) in favore dell'INPS.

Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2014.